



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **45**

in data **05/03/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **05 - cinque** - del mese **marzo** alle ore **15:40** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN RELAZIONE AI FINANZIAMENTI DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA"

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	NO
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione in data 01/12/2017 PG. n. 211, questa Giunta Comunale ha approvato lo *“schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Reggio Emilia in relazione ai finanziamenti del “programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia “di cui al bando d.p.c.m. 25 maggio 2016, pubblicato sulla guri del 01 /06/ 2016 n. 127 e succ. provv. di assegnazione.”*;
- che, in calce al predetto atto, così come previsto dalla procedure ministeriali, si è provveduto, tra l'altro, a deliberare *“di delegare il Sindaco, Luca Vecchi in qualità di rappresentante del Comune di Reggio Emilia, alla sottoscrizione di tale atto;*
- che, in data 28 dicembre 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Reggio Emilia hanno sottoscritto la Convenzione avente ad oggetto *“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”* in uno con i suoi tre allegati, ovvero: (i) Allegato A – *“Relazione Generale del Progetto”*; (ii) Allegato B – *“Cronoprogramma dei tempi di realizzazione del Progetto”*; (iii) Allegato C – *“Piano economico finanziario degli interventi”*;
- che nella predetta Convenzione 2017 venivano fissate modalità, tempi e condizioni legate al monitoraggio ed all'erogazione dei finanziamenti;
- che detta Convenzione 2017 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 26/3/2018 al n.606, così come comunicato dall'Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 9/4/2018, dalla quale si rileva testualmente che: *“si trasmette il Decreto di approvazione, con l'allegata Convenzione sottoscritta digitalmente, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018 e pervenuto a questo Ufficio in data 4 aprile 2018. Ai fini del computo delle scadenze previste dall'atto registrato (60 giorni per l'invio dei progetti definitivi o esecutivi), tenuto conto dei tempi necessari per la trasmissione del documento a codesti Enti, si comunica che i 60 giorni decorrono dal 9 aprile 2018 all'8 giugno 2018”*;

Dato atto che:

- nelle more della attuazione della Convenzione 2017, il Governo ha adottato il d.l. 25 luglio 2018 n. 91 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, decreto legge che, all'articolo 13, disponeva: *“all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre*

2018»”;

- il d.l. 25 luglio 2018 n. 91 è stato convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018 n. 108, che tra il resto, ha “*premess*” al comma 1 (e unico) dell’articolo 13 del d.l. 91/2018, quattro nuovi comma, numerati da 01 a 04;
- il comma 02, “*premess*” nel corpo dell’articolo 13 del d.l. 91/2018, dispone: “*l’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione*”;
- la norma è intervenuta sulla Convenzione 2017, stipulata sulla base del D.P.C.M. 29 maggio 2017 e delle Delibere CIPE 2/2017 e 72/2017, differendone all’anno 2020 (duemilavent) l’efficacia e disponendo nel contempo che le Amministrazioni titolari delle Convenzioni “*rimodulino*” i relativi impegni di spesa e i pagamenti a valere sul FSC, con ciò facendo venir meno, di fatto, la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura degli impegni assunti funzionali a dare attuazione alla Convenzione 2017 e agli interventi dalla stessa previsti, impegni che per il Comune di Reggio Emilia sono stati assunti dal soggetto attuatore STU Reggiane s.p.a.;
- tutti i termini, attuativi e finanziari, hanno pertanto subito gli effetti di detta sospensione, generando criticità operative ed economiche soprattutto in relazione agli interventi già intrapresi;
- in periodo successivo, la Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 18 ottobre 2018, ha raggiunto “*Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia*”, acquisito agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Rep. Atti n. 108/CU del 18 ottobre 2018, accordo poi recepito dall’articolo 1 comma da 913 a 916 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (Legge finanziaria 2019), nei termini seguenti: “913. *Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all’articolo 1, commi da*

974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo sviluppo e coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane. 914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016 n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. 915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del programma straordinario di cui al comma 913. 916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913”;

- nelle more, il Comune di Reggio Emilia, anche al fine di allineare le intese convenzionali tempo per tempo definite per la attuazione del PRU_IP-Bando Periferie Reggiane/Santa Croce, nell'ambito del rapporto di partenariato pubblico privato in essere con Iren Rinnovabili s.p.a., alla evoluzione del quadro normativo e ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni raggiunto in Conferenza Unificata, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 I.D. in data 3 dicembre 2018, lo schema del Quinto Atto di Accordo con Iren Rinnovabili s.p.a. e lo schema del Terzo Addendum alla Convenzione ex art. 120 del TUEL, a valere tra esso Comune e STU Reggiane Spa, società questa individuata dal Comune quale Soggetto attuatore del PRU_IP-Bando Periferie Reggiane/Santa Croce finanziato parzialmente dal Bando Periferie;
- gli atti approvati tramite la predetta deliberazione del Consiglio Comunale sottopongono l'attuazione delle azioni programmate alla condizione dell'effettivo recepimento da parte del Parlamento nella Legge di Bilancio 2019, di quanto previsto in sede di accordo raggiunto in Conferenza Unificata e alla conseguente stipula della Convenzione adeguata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Reggio Emilia;
- il Quinto Atto di Accordo e il Terzo Addendum sono stati effettivamente stipulati in data 14 e 15 dicembre 2018;
- la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, all'art. 1, comma 913,914,915 e 916, ha recepito il contenuto dell' accordo approvato dalla Conferenza Unificata in

data 18 ottobre 2018;

Dato altresì atto che:

- con PEC della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisita in atti al PG. n. 36725 del 26/2/2019, è pervenuta al comune la seguente comunicazione: *“Si invia, per l'apposizione della firma digitale da parte del Sindaco, la Convenzione di modifica della convenzione relativa al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Si prega di restituire il file, firmato digitalmente, entro mercoledì 6 marzo p.v.”*;
- alla comunicazione predetta è allegato il testo, predisposto per la sottoscrizione, recante denominazione *“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Convenzione di modifica della Convenzione del Comune di Reggio Emilia”*, al quale è attribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2019/0036725 del 26/02/2019;
- il testo della Convenzione di Modifica reca in calce la seguente dicitura: *“la presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi”*;

Ritenuto che:

- il differimento dell'efficacia della Convenzione 2017 disposto dall'articolo 13 comma 01 e seguenti del d.l. 91/2018 per tutte le convenzioni stipulate ai sensi del DPCM 29 maggio 2017 sino all'anno 2020, venuto meno in conseguenza del disposto dell'articolo 1 comma da 913 a 916 della Legge Finanziaria 2019 subordinatamente all'adeguamento delle Convenzioni predette, abbia determinato e determini la sospensione dei termini di cui al cronoprogramma approvato con la Convenzione 2017 (art. 1 comma 3 lettera b) e successivamente rimodulato con contestuale richiesta di proroga (nota del 09/05/2018 PG 59502) per la attuazione del Programma Periferie, decorrenti dalla data di efficacia della medesima Convenzione 2017, sospensione che verrà meno con la registrazione da parte della Corte dei Conti (e, dunque, con la attribuzione di efficacia) della Convenzione di Modifica;
- il testo della Convenzione di Modifica predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri apporta considerevoli variazioni, anche sostanziali, all'assetto definito dalla Convenzione 2017 e integra con elementi nuovi quanto desumibile dal testo della Legge Finanziaria 2019 presentando criticità che meriterebbero modifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi, (l'oggetto di alcuni dei quali è evidenziato anche da una nota dell' ANCI Emilia Romagna in data 1/3/2019 prot. N 41), secondo quanto di seguito si indica nel dettaglio.
 1. L'intervenuta sospensione dei termini derivante dall'approvazione del DL 91/2018 impone la ridefinizione del cronoprogramma approvato con la convenzione 2017 e successivamente rimodulato e prorogato (nota del

09/05/2018 PG 59502) inserendo al suo interno detto periodo di sospensione, periodo che avrà termine con la registrazione da parte della Corte dei Conti;

2. La possibilità di rimodulazione degli interventi è subordinata, ex novo, al ricorrere dei presupposti integrati da cause di forza maggiore e da sopravvenuti eventi straordinari e imprevedibili, presupposti che, ove intesi in senso stretto, limitano eccessivamente e ingiustificatamente la possibilità di adeguare le fasi attuative alle concrete esigenze che di volta in volta possono emergere nel corso della esecuzione degli interventi.
 3. E' fissato un limite temporale molto breve per le eventuali proroghe, qualificate come eccezionali e concedibili soltanto per comprovati motivi; in particolare, l'art. 1 comma 2 e 3, relativo ai termini di attuazione, durata ed eventuali proroghe, non tiene adeguatamente conto del fatto che, per effetto della sospensione dell'efficacia delle convenzioni disposta dal comma 2 dell'art.13 del d.l. 25 luglio 2018 n.91, e ad oggi in atto sino alla registrazione della Convenzione Modificata da parte della Corte dei Conti, si è determinato il blocco degli interventi, con una forte incidenza sui cronoprogrammi originari approvati dalla Convenzione 2017, in principale ragione delle inerzie inevitabilmente connesse alla ripresa di percorsi procedurali che non hanno potute seguire il loro corso naturale e la sequenza degli adempimenti secondo la loro ordinaria fisiologia.
 4. E' venuta meno la previsione della erogazione del 20% del finanziamento all'approvazione dei progetti esecutivi, con evidenti difficoltà in termini di liquidità per i Comuni, che devono comunque far fronte a quanto previsto dal Codice dei Contratti in relazione al diritto spettante all'operatore economico aggiudicatario dei contratti di appalto di ottenere il pagamento in anticipazione del 20% per la esecuzione degli interventi.
 5. Non sono previsti tempi di erogazione certi da parte della PdCM rispetto alle 2 date semestrali indicate di rendicontazione (30/6 e 30/12), una volta che il RUP abbia inserito e implementato nel sistema informativo la documentazione dimostrante la spesa sostenuta.
 6. La previsione, contenuta nei comma aggiunti all'articolo 7 della Convenzione 2017, della necessaria trasmissione di mandati di pagamento quietanzati è ritagliata, sulle procedure operative proprie delle Pubbliche Amministrazioni, e non considera i casi in cui (Reggio Emilia tra questi, in ragione della individuazione di STU Reggiane s.p.a. quale attuatore dell'intervento) gli interventi di riqualificazione sono eseguiti da organismi di diritto pubblico aventi personalità giuridica di diritto privato che, di conseguenza, non operano tramite mandati di pagamento al Tesoriere, bensì tramite ordinari bonifici bancari tracciati. Si dovrà chiarire, quantomeno in fase attuativa, l'equivalenza ai fini del rispetto della norma in esame, in caso di soggetto attuatore che sia persona giuridica privata, dei bonifici bancari tracciati con indicazione del CRO rispetto ai mandati di pagamento rivolti al Tesoriere;
- nonostante le modifiche e le criticità predette si rivelino significativamente penalizzanti e, dunque, disincentivanti per la attuazione degli interventi previsti

dal Programma Straordinario, è volontà di questa Amministrazione procedere nella attuazione di detto Programma Straordinario e, dunque, dar corso alla stipula della Convenzione di Modifica nei tempi stringenti (6 marzo) fissati dalla comunicazione della PdCM, con riserva di sottoporre alla PdCM, già mediante la trasmissione del presente atto deliberativo ed eventualmente per il tramite di ANCI, le criticità sopra evidenziate, formulando richiesta affinché vengano apportate successive integrazioni o modifiche al testo convenzionale e siano forniti gli opportuni chiarimenti interpretativi volti alla positiva risoluzione dei profili problematici evidenziati, al fine di evitare che le richiamate criticità ridondino a carico di questo Comune e del soggetto attuatore, da questo Comune individuato in STU Reggiane s.p.a.;

- in attesa di verificare se le richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti al testo convenzionale oggetto della odierna deliberazione possano o meno essere recepite dalla PdCM, in ragione degli elementi di criticità sopra indicati, soltanto in parte considerati all'atto della definizione con STU Reggiane s.p.a. del Terzo Addendum per la attuazione del PRU_IP-Bando Periferie Reggiane/Santa Croce, è opportuno avviare un percorso procedimentale che porti all'adeguamento del predetto Terzo Addendum all'attuale assetto della Convenzione di Modifica, fermi restando gli effetti anche interruttivi che sul percorso potranno produrre le richieste integrazioni e modifiche;

Si ritiene, pertanto, di procedere ad approvare lo schema pervenuto di "CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore;
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL
- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato, formulato sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il parere di regolarità contabile formulato sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA", come puntualmente precisato in premessa, che apporta alcune modifiche alla Convenzione di cui allo schema approvato con deliberazione 01 dicembre 2017 n. 211, sottoscritta dal

Sindaco in data 28 dicembre 2017, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare al Sindaco, Luca Vecchi, in qualità di Rappresentante Legale del Comune di Reggio Emilia, la sottoscrizione di tale Convenzione di Modifica;
3. di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le criticità evidenziate nelle premesse al fine di richiedere che venga avviato ogni opportuno procedimento funzionale al loro positivo superamento tramite modifiche, integrazioni o chiarimenti al testo convenzionale;
4. di avviare con STU Reggiane s.p.a. un percorso procedimentale di confronto che porti all'adeguamento dell'attuale assetto convenzionale per la attuazione del PRU_IP-Bando Periferie Reggiane/Santa Croce, in ragione delle sopravvenute variazioni e integrazioni di cui in premessa, apportate dalla Convenzione di Modifica come oggi approvata, fermi restando gli effetti, anche interruttivi, che sul percorso predetto potranno arrecare l'accoglimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle richieste di cui al precedente punto della presente deliberazione;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, onde poter procedere alla sottoscrizione della Convenzione nei tempi imposti dalla P. CdM;

Visto l'art 134 comma 4 del D.P.R. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria